ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 2

Compiti degli Uffici agricoli di zona

L'agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attivita' di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale. Le suddette attivita' sono dirette, in particolare, al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura puo' delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-2-compiti-degli-uffici-agricoli-di-zona/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it